

5422



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**“SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO DI SAN MARTINO”**

L’anno millenovecentonovantotto e questo giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo presso la sede sociale dell’Associazione, si è riunita, alle ore 21.30, debitamente convocata l’Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il socio Claudio Manetti, funge da Segretario il socio Alessio Pecchioli.

Il Presidente constata:

1. Che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 24/03/1998;
2. Che i soci si dichiarano informati sull’argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull’argomento posto all’Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l’Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall’attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all’approvazione dell’assemblea.

L’Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23.30, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Campi Bisenzio (FI), 24 Marzo 1998

Il Presidente  
Claudio Manetti

Il Segretario  
Alessio Pecchioli

**STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“ SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN MARTINO ”**

24



**TITOLO I – SEDE E FINALITA'**

**Art. 1.**

L'associazione denominata “Società di Mutuo Soccorso di San Martino” ha sede in Via San Martino, 60 a Campi Bisenzio - Firenze.

**Art. 2.**

L'associazione è apartitica e quindi estranea da decisioni o programmi formulati in sede di partiti politici.

L'associazione si propone di favorire l'elevazione culturale dei lavoratori propri associati promuovendo iniziative nel campo della cultura, della ricerca, della politica e di tutto quanto attiene a questo scopo. Promuovere l'impiego del tempo libero con attività ricreative, sportive, turistiche e di spettacolo e di aiutare lo sviluppo dei movimenti ricreativi a carattere popolare.

L'associazione si propone altresì di assistere attraverso forme morali e nei limiti dei propri mezzi materiali i propri associati e le popolazioni.

L'associazione mette a disposizione i suoi locali per dibattiti, assemblee, riunioni a tutti i partiti, associazioni ed enti che rispettano la Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza che si fonda sui principi di socialità, umanità, fratellanza, pace, giustizia e libertà; e si impegna a dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, sopraffazione, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, emarginazione e razzismo.

Per questi motivi si impegna ad aderire ad ogni manifestazione che abbia come finalità i suddetti principi.

L'associazione può ospitare sedi permanenti dei suddetti soggetti.

L'associazione considera indesiderabile nei suoi locali qualsiasi partito, associazione od ente che si ispiri a concezioni fasciste od agisca nel disprezzo dei principi sopra citati.

**Art. 3.**

L'associazione non ha scopo di lucro; per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie o comunque connesse a raggiungimento dello scopo sociale.



## TITOLO II – SOCI

### Art. 4.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso (anche verbale) di un genitore o, in mancanza, di chi ne ha la custodia.

### Art. 5.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di sette giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

### Art. 6.

I diritti dei soci consistono:

- nel frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'associazione stessa;
- nel riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- nell'eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti del circolo;
- nel discutere ed approvare i bilanci.

Per esercitare il diritto di voto ed essere eletti in assemblea è indispensabile far parte della compagine sociale da almeno tre mesi.

### Art. 7.

I soci hanno l'obbligo:

- di versare la quota sociale, la quale non è rimborsabile;

- di osservare lo statuto e qualsiasi regolamento interno venga deliberato dal consiglio e dall'assemblea sociale;
- di collaborare al buon andamento dell'associazione;
- di mantenere e far rispettare una corretta condotta civile e morale nei confronti del corpo sociale e delle strutture ed attrezzature di proprietà del circolo.

Sono dispensati dal versamento i soci che si trovano in grave stato di indigenza o disoccupati al momento del tesseramento. I pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età hanno diritto ad una riduzione di almeno il 50% del valore della quota.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

#### Art. 8.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- recesso volontario presentato per iscritto al consiglio direttivo;
- mancato pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- sospensione o radiazione, da comunicarsi ai soci entro tre giorni dal provvedimento mediante affissione nei locali del circolo.

#### Art. 9.

Il consiglio direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente i soci per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti vigenti e delle delibere degli organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali ai soci, al circolo ed ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

L'assemblea dei soci delibera, in via definitiva, sulle radiazioni proposte dal consiglio direttivo quando questo ritenga che sussistano motivi di particolare gravità a carico del socio in esame.

### TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE

#### Art. 10.

Il patrimonio sociale è indivisibile, ed è costituito:

- dall'introito delle quote sociali;

- dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'associazione;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'associazione;
- da contributi, erogazioni ed eventuali lasciti;
- dal fondo di riserva.

#### TITOLO IV – BILANCIO

##### Art. 11.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è composto dallo stato patrimoniale, rappresentante la storia economica del circolo, e dal conto economico, rappresentante la gestione dell'anno chiuso. Il bilancio deve essere presentato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo, qualora si verificasse il caso di gravi impedimenti alla sua stesura lo slittamento della data di presentazione sarà comunicato ai soci in una assemblea straordinaria.

##### Art. 12.

Il bilancio deve essere visionato e firmato dal collegio dei sindaci revisori prima della presentazione in assemblea. Qualora il collegio ritenga vi siano gravi e giustificati motivi per non firmare il bilancio, potrà convocare una assemblea straordinaria ove comunicherà ai soci i motivi per cui non lo ha sottoscritto.

##### Art. 13.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

#### TITOLO V – ORGANI SOCIALI

##### Art. 14.

Sono organi dell'associazione:

- assemblea generale dei soci;
- consiglio direttivo;
- collegio dei sindaci revisori.





## L'ASSEMBLEA

### Art. 15.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee devono essere comunicate ai soci tramite affissione nei locali del circolo almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea viene ordinariamente convocata a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea, in via straordinaria, dal consiglio direttivo o dal presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 19 e 34, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

### Art. 16.

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali quando siano in scadenza;
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri. Essa, secondo le modalità indicate dall'assemblea dei soci da cui ha ricevuto mandato, svolge tutte le procedure preliminari per le elezioni delle cariche sociali, presiede a tutte le operazioni di voto, sorveglia il corretto svolgimento delle elezioni.
- delibera su tutti i programmi relativi ad attività sociali.

### Art. 17.

L'assemblea straordinaria viene convocata :

- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario (vedi Art. 24)
- nel caso di dimissioni del consiglio direttivo o del collegio sindacale, procedendo all'elezione della commissione elettorale;
- ogni qual volta ne facciano richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori;
- dalla commissione elettorale, per rendere noto l'esito delle votazioni per l'elezione del consiglio direttivo e procedere alla nomina dei sindaci revisori;
- da almeno un quarto dei soci aventi diritto.

Art. 18.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, mezz'ora dopo la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento interno proposte dal consiglio direttivo o da almeno due quinti dei soci, è indispensabile la presenza di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto e devono essere approvate da almeno tre quinti dei partecipanti all'assemblea.

Art. 20.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente eletto dalla stessa, a cui spetterà il compito di condurla e di verbalizzare gli interventi, le deliberazioni e l'esito delle votazioni.

Art. 21.

Le votazioni si effettueranno con voto palese per alzata di mano. Solo per i provvedimenti di cui all'articolo 9 le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22.

Il consiglio direttivo viene eletto dai soci, dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di 9 fino ad un massimo di 15 membri, tutti rieleggibili.

Art. 23.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il presidente, che ha la rappresentanza legale del circolo;
- il vicepresidente, che coadiuva il presidente e in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni;
- il segretario, che cura ogni aspetto amministrativo del circolo e redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo;

- il cassiere, che adempie a tutte le operazioni finanziarie del circolo;
- il provveditore, che cura gli acquisti del circolo.

Le cariche consiliari devono essere comunicate mediante affissione nei locali del circolo entro trenta giorni dalla nomina.

Il consiglio direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del circolo.

#### Art. 24.

Compito del consiglio direttivo è:

- eseguire le delibere dell'assemblea dei soci;
- redigere il bilancio;
- formulare il regolamento interno per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci così come le eventuali modifiche che nel tempo si potranno rendere necessarie;
- compilare programmi di attività da sottoporre all'assemblea dei soci;
- formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà del circolo od ad esso affidati;
- decidere le modalità di adesione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi del presente statuto;
- autorizzare sedi permanenti di partiti, associazioni ed Enti;
- conservare tutti i documenti inerenti alle attività del circolo.

#### Art. 25.

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria dei cittadini non soci in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

#### Art. 26.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci.



La responsabilità dello Stato o di terzi è solidale fra tutti i membri che compongono il consiglio direttivo .

Per tutti i rapporti intrattenuti con istituti bancari si fa obbligo della firma congiunta del presidente e del cassiere eletti.

#### Art. 27.

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogni volta che ne faccia richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del presidente.

La convocazione del consiglio direttivo deve essere comunicata mediante affissione nei locali del circolo sette giorni prima della data.

Le sedute sono validamente costituite quando intervengano più della metà dei consiglieri.

Le delibere del consiglio direttivo sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni all'interno del consiglio direttivo sono palesi.

#### Art. 28.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Decade il consigliere dopo sei mesi di assenza ingiustificata ai lavori del consiglio direttivo. In caso di consigliere decaduto o dimesso, questo verrà sostituito dal primo socio non eletto che ne dia disponibilità. La quota massima di sostituzioni nel consiglio direttivo è fissata in numero di sei membri, oltre questo limite il consiglio decade.

In caso di consigliere decaduto o dimesso la sostituzione dovrà essere comunicata mediante affissione nei8 locali del circolo entro sette giorni.

### IL COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 29.

Il collegio dei sindaci revisori viene eletto dall'assemblea dei soci, resta in carica per tre anni e si compone di tree membri effettivi più due supplenti tutti rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa del circolo, di garantire il rispetto dello statuto, del regolamento interno e l'osservanza delle delibere delle assemblee dei soci..

#### Art. 30.

Il collegio sindacale si riunisce ordinariamente ogni trimestre provvedendo a redigere un verbale sulla revisione effettuata e straordinariamente ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri

o il consiglio direttivo. Tale riunione deve essere comunicata mediante affissione nei locali del circolo almeno sette giorni prima della data fissata.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili tra di loro.

Art. 31.

Quando il consiglio direttivo lo reputi necessario può convocare il collegio dei sindaci revisori alle proprie sedute senza diritto di voto.

Art. 32.

In caso di dimissioni di un membro effettivo subentra uno dei due supplenti.

Nel caso in cui più di due membri effettivi rassegnino le dimissioni il collegio sindacale decade. In ambedue i casi si procederà a comunicarlo ai soci mediante affissione nei locali del circolo entro sette giorni dalla data di dimissioni o decadenza.

## TITOLO VI - SIMBOLI SOCIALI

Art. 33.

Sono simboli dell'associazione:

- Stemma dell'associazione;
- Bandiera dell'associazione.

La bandiera viene esposta all'esterno del circolo:

- in caso di decesso di un socio;
- per le celebrazioni e le ricorrenze riconosciute dallo Stato compatibili con i principi del presente statuto;
- ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

La bandiera può sfilare durante manifestazioni a cui abbia aderito l'associazione (vedi Art. 2).

## TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34.

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa durante un'assemblea cui devono partecipare almeno i nove decimi del corpo sociale e con approvazione all'unanimità.





L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

## TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.


Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Campi Bisenzio (FI), 24 Marzo 1998

Il Presidente  
Claudio Manetti



Il Segretario  
Alessio Pecchioli



REGISTRATO A FIRENZE (Atti Civili)  
il 29 DIC 1998 al N° 5122 Serie 3 A  
Versate L. 252.000 (Duecentocinquanta duemila)

IL DIRETTORE  
Dr. *Oliviero Novelli*

